



PROVINCIA DI VERONA

Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Rifiuti

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 16 aprile 2025, rilasciata alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi, ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR)

Determinazione n. 2070 del 12/07/2021

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. rinnova fino al 16 aprile 2025 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l., con sede legale e sede operativa in Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR), per l'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi;
2. rinnova, sulla base del parere (acquisito al prot. n. 17889 del 06/04/2020) espresso in data 03 aprile 2020 dalla società Acque Veronesi s.c. a r.l. che fa parte integrante del presente provvedimento, l'autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR) dei reflui derivanti: dai servizi igienici; dalle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale impermeabile di mq 5.650, compreso il piazzale del distributore di carburanti.

Il presente rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, viene concesso richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Fatto

Con determinazione n. 1453/15 del 21 aprile 2015 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio valida fino al 16 aprile 2020 per l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi sito in via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR). Con nota pervenuta in data 13 aprile 2017 (acquisito al prot. n. 32457 del 13/04/2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi, autorizzato all'esercizio con determinazione dirigenziale 1453/15 del 21 aprile 2015.

In data 14 giugno 2017 è stata convocata (con lettera del 29/05/2017 prot. 46046) una riunione istruttoria per esaminare la richiesta di una modifica non sostanziale dell'impianto di rifiuti in gestione alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. In base alla relazione ed elaborati trasmessi, le modifiche proposte al progetto approvato e autorizzato con la citata determina n. 1453/15, consistono rispettivamente:

1. esplicitare l'operazione R12 in tutte le tipologie di rifiuti gestite;
2. eliminazione di alcuni codici Cer pericolosi attualmente autorizzati (la sola messa in riserva) e richiesta di inserimento di Codici Cer pericolosi 160601* – 160602* – 160603* 160606*- 200133* (batterie elettroliti di batterie ecc.);
3. inserimento di codici Cer appartenenti alle medesime famiglie del catalogo europeo dei rifiuti già presenti in autorizzazione: (100201 – 100302 – 100504 - 100601 - 100604 - 100701 - 100702 - 100703 - 100704 - 100814 – 100912 – 101012 – 120105 – 150203 – 160801 – 160803 -160804 – 191212 – 200307);
4. riorganizzazione interna di alcune aree al fine di gestire la logistica interna.

A conclusione della riunione istruttoria (trasmissione verbale il 28/06/2017 prot. 56134) i presenti hanno convenuto che per essere considerata una variante non sostanziale, la ditta avrebbe dovuto rinunciare ad introitare i nuovi codici Cer pericolosi (richiesti al punto 2) in quanto considerati modifica del ciclo tecnologico e quindi di fatto da considerarsi variante sostanziale. Accolte invece le modifiche proposte dalla Ditta al punto 1) – 3) e 4). E' stato richiesto alla Ditta di trasmettere comunicazione di rinuncia dei nuovi Codici Cer di cui al punto 2) (160601* – 160602* – 160603* – 160606* - 200133*) e di fornire la planimetria con la nuova riorganizzazione interna.

Con nota del 22 settembre 2017 (acquisita al protocollo della Provincia al n. 79609 del 22/09/2017) la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste: rinuncia ai codici Cer (160601* – 160602* – 160603* - 160606*- 200133*) ed elaborato grafico aggiornato con la nuova riorganizzazione interna. Con la stessa nota ha inoltre richiesto di lasciare in essere i codici Cer pericolosi attualmente in autorizzazione n. 1453/15, nonché dichiarato che la modifica non sostanziale richiesta, non comporta modifiche del ciclo produttivo, né variazioni dei quantitativi autorizzati.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre u.s., è subentrato l'obbligo di effettuare la verifica dei piani progetti ed interventi necessitano o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017.

In data 6 novembre 2017 (acquisita al protocollo della Provincia al n. 93683 del 06/11/2017) la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso delle integrazioni volontarie, allegando una tabella riepilogativa dei codici Cer comprensiva del riferimento normativo delle MPS prodotte.

Con nota trasmessa alla Provincia di Verona in data 13 novembre 2017 (acquisita al protocollo della Provincia al n. 95909 del 13/11/2017) la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

Con determinazione n. 4365/17 del 22 novembre 2017 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia, ha modificato l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l, di cui alla determinazione n.1453/15 del 21 aprile 2015, per intervenuta modifica non sostanziale, relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi, ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR).

Con nota (acquisita al n. 102785 del 04 dicembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) in data 04 dicembre 2017, la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso al Comune di Legnago ad Arpav e alla Provincia, la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della DGRV n.1400/2017.

Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il D.L. 3 settembre 2019 n. 101, che all'art. 14 bis contiene la riforma della "cessazione della qualifica di rifiuto", che a far data 03/11/2019 ha introdotto, rispetto al D.M. 05/02/98, nuove condizioni da soddisfare per la perdita della qualifica di rifiuto.

Con nota del 17 ottobre 2019 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 1453/15 del 21 aprile 2015.

Con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) sono state approvate le linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006.

Con nota (protocollo Provincia di Verona n. 5669) del 25 febbraio 2020 è stata convocata una riunione istruttoria il giorno 11 marzo 2020 per una valutazione congiunta dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto in gestione alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l.

Con nota (atti protocollo Provincia di Verona n. 13173 del 09/03/2020) del 09 marzo 2020, a seguito delle disposizioni sulla pandemia da COVID-19 è stato annullato l'incontro istruttorio previsto per il 11 marzo 2020.

Con nota (protocollo della Provincia di Verona n. 17357 del 02/04/2020) del 02 aprile 2020 la Provincia, ha comunicato i motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio 1248/15, alle medesime condizioni, in quanto la tabella dei rifiuti introitabili in impianto non è esaustiva per quanto concerne le normative di riferimento Europee (CE 333/2011 e 715/2015) e secondo il D.M. 05/02/98, così come previsto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019 e dalle linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 approvate con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 dal consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente).

In data 09 aprile 2020 la ditta ha trasmesso una nota (protocollo della Provincia di Verona n. 18963 del 14/04/2020) a risposta dei motivi al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio 1248/15, alle medesime condizioni.

Con nota (protocollo della Provincia di Verona n. 13496 del 09/03/2021) del 9 marzo 2021 A.R.P.A.V. ha trasmesso le risultanze della propria istruttoria.

Motivazione

L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli n. 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del vigente Regolamento della Provincia sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019 e decreto n. 24 del 28 dicembre 2020, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla società nonché sull'esito dell'istruttoria Arpav relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, da cui non sono emersi motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia, l'abilitazione alla gestione rifiuti è sostitutiva di ogni altro titolo abilitativo in materia ambientale (articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006; articolo 26, comma 4, della l.r. n. 3/2000).

L'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione provinciale n. 1453/15 del 21 aprile 2015 valida fino al 16 aprile 2020, che viene rinnovata con il presente provvedimento, autorizzava il recupero R4 per il codice 100210 (scaglie di laminazione), il codice 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202) e il codice 191212 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211). Tuttavia tali rifiuti non possono essere considerati rottami per la fusione ai sensi del regolamento UE n. 333/2011.

Viene considerato idoneo il codice 150203 che individua “filtri dell’aria con struttura metallica”.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018 descritta in premessa, il cui dispositivo è stato recepito con legge n. 55/2019 entrata in vigore in data 18 giugno 2019, tali codici di rifiuto potevano essere recuperati solo ai sensi del D.M. 05/02/1998 (punti 3.1 e 5.14) e (punti 1.2 e 3.8), ma non sono corrispondenti alle caratteristiche delle mps (punto 4 delle quattro tipologie). Quindi ai sensi della precedente riforma dell’art. 184 ter non poteva essere concessa l’attività R4. Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il D.L. 3 settembre 2019 n. 101, che all’art. 14/bis contiene la riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”. Il ritorno alla valutazione “caso per caso” potrebbe consentire, nei casi in cui la richiesta fosse supportata da idonea documentazione (oggi non in possesso della Provincia) la concessione dell’operazione R4 sui tre codici citati, operazione che comunque al momento viene revocata (resta ammissibile la sola operazione R12 e R13) in attesa dell’eventuale integrazione documentale necessaria ai sensi della citata L. 128/2019 del 2 novembre 2019.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii. e per quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013 (Pubblicata sul Bur n. 91 del 29/10/2013). In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica di settore indicata nella Tabella 1 “Codici Attività” riportata in questo provvedimento. Poichè la presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., della legge regione n. 3/2000 e ss.mm.ii., il provvedimento include anche l’autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR) dei reflui derivanti: dai servizi igienici; dalle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale impermeabile di mq 5.650, compreso il piazzale del distributore di carburanti, provenienti dallo svolgimento della propria attività di commercio, trattamento e recupero rottami ferrosi, non ferrosi, metalli e materiali vari da recupero, nonché la sola messa in riserva di rifiuti pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Ente gestore, Acque Veronesi s.c. a r.l. con nota del 03 aprile 2020 prot. n. 0007415/20, agli atti della Provincia (atti della Provincia protocollo n. 17889 del 06/04/2020).

Obblighi da rispettare

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l. è obbligata a rispettare tutte le prescrizioni inserite nell’allegato intitolato “Quadro Prescrittivo” alla determina in oggetto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione, entro il termine indicato al punto 48 degli “Obblighi da rispettare” dell’allegato intitolato Quadro Prescrittivo e relativo alle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona (in particolare la nota provinciale del 13 giugno 2014, acquisita al prot. n. 60979 del 13706/2014, ricorda che l’importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo dei rifiuti prodotti) in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura inoltre come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria (MPS), trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice EER di arrivo. L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'Allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 16 aprile 2025.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13 (Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento viene consegnato al legale rappresentante della ditta Rebaglio Carlo s.r.l. e trasmesso al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale ARPAV ed all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'Azienda ULSS n. 9, ad Acque Veronesi s.c.a r.l., all'Ufficio Procedimenti Deliberativi della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento), in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento).

Il Dirigente
dott. Paolo Malesani

(Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD. D. Lgs. n. 82/2005)

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l. con sede legale e sede operativa in Via Libero Grassi n. 2 nel Comune di Legnago (VR) è autorizzata al prosieguo dell'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

Gestione rifiuti

1. l'esercizio dell'impianto e la sua gestione devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla l.r. n. 3/2000 (articoli 27 e 28) ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. 49/2014;
2. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire secondo la configurazione corrispondente alla tavola "Elaborato – Planimetrie" trasmesse dalla ditta in data 22 settembre 2017¹;
3. il conferimento dei rifiuti presso l'impianto è limitato ai soli rifiuti identificati tramite codice EER riportati negli **Allegati A, B, C, D ed E** del presente provvedimento; tali rifiuti potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero² ivi indicate:
 - **R12** scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11³;
 - **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - **R3** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - **R4** riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
4. i rifiuti introitabili in impianto aventi codice generico EER XXXX99 devono rispondere alle caratteristiche descritte nell'**Allegato D** del presente provvedimento;
5. l'operazione R12 (accorpamento/raggruppamento, confezionamento sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso) effettuata sui rifiuti identificati da uno stesso codice EER ma provenienti da più produttori, non dovrà comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER;
6. l'operazione R12 (accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica) effettuata su rifiuti della stessa tipologia ma definiti da un diverso codice EER comporterà l'ottenimento di rifiuti definiti da un appropriato codice 1912yy;

¹ Acquisita al protocollo della Provincia al n. 79609 del 22/09/2017

² Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

³ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frantumazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

7. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, per la tipologia di impianto in argomento, affinché le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti cessino dalla qualifica di rifiuto, è necessario che:
- le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio, per il rame e le sue leghe, abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011 e UE 715/2013, mentre i metalli non normati dai suddetti Regolamenti dovranno rispondere alle specifiche definite dal D.M. 05/02/1998;
 - le plastiche per le quali, a seguito del trattamento è cessata la qualifica di rifiuto, dovranno presentare caratteristiche corrispondenti alla norma UNIPLAST – UNI 10667;
 - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento di rifiuti non disciplinati dai regolamenti sopra citati abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006⁴ come modificato dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, tenuto conto delle linee guida SNPA.
8. Come indicato nel parere Arpav pervenuto in data 09 marzo 2021, entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento:
- il Piano di Gestione Operativa (PGO) deve essere implementato con la definizione dei tempi di stoccaggio dei diversi prodotti;
 - deve essere predisposto un modello di dichiarazione di conformità dell'EoW prodotto da rifiuti che fanno riferimento al D.M. 05/02/1998 che contenga i seguenti elementi:
 - ragione sociale;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - eventuali rapporti di prova per il rispetto degli standard tecnici;
 - destinazione ed usi.
 - deve essere verificata l'eventuale applicabilità della normativa REACH/CLP mediante invio di specifica nota esplicativa.

Trascorso detto termine si dovrà dare riscontro alla provincia, al comune di Legnago e all'ARPAV.

9. i rifiuti identificati con codice EER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, possono essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica⁵; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti

⁴ L'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale; al comma 3 è scritto che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

⁵ Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. Schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/CE.

direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire ogni due anni;

10. i rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 devono essere avviati ad effettivo ed oggettivo recupero (R1 a R12) esclusivamente presso impianti allo scopo autorizzati; non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di solo messa in riserva;
11. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno⁶;
12. gli scarti non più riutilizzabili dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati;
13. non sono ammesse pratiche di codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
14. non dovrà essere eseguita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento;
15. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006;
16. i rifiuti non conformi (fuori specifica) dovranno essere resi al produttore del rifiuto, o immediatamente alla consegna del carico, o successivamente nel più breve tempo possibile e deposti in apposita area;
17. le sostanze o oggetti introdotti come tali in impianto devono essere stoccati separatamente da quelli prodotti dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificati con cartelli;
18. deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta, rispettando in particolare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 100/2011⁷ ed agli articoli 25, 100 e 107 del d. Lgs. n. 230/1995⁸, nel testo vigente, fatta salva l'osservanza della normativa successiva;
19. rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo;

Potenzialità di stoccaggio e trattamento

20. la potenzialità di trattamento massima annua dell'impianto in oggetto risulta così suddivisa:

⁶ Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento

⁷ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i. (d.lgs. n. 100/2011).

⁸ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 230/1995).

- attività R4 ed R12 (con attività R13 funzionale): 64.500 tonn./anno;
 - attività R13 relativa ai rifiuti non pericolosi: 24.740 tonn./anno;
 - attività R13 relativa ai rifiuti pericolosi: 160 tonn./anno;
21. la quantità massima di stoccaggio di rifiuti per l'impianto in oggetto risulta così suddivisa:
- attività R13 funzionale alle attività R4 ed R12: 1.695 tonn.;
 - attività R13 relativa ai rifiuti non pericolosi (comprensiva dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero): 220 tonn.;
 - attività R13 relativa ai rifiuti pericolosi: 23 tonn.;
22. la suddivisione, nell'impianto in oggetto, della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi dovrà altresì rispondere a quanto previsto nell'**Allegato E** del presente provvedimento⁹;

Gestione degli stoccaggi

23. lo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS¹⁰ dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
24. per ciascuna area adibita al deposito di rottami ferrosi e non ferrosi identificati con più codici EER, si dovrà depositare una singola tipologia sfusa alla volta (identificata da un solo codice EER) oppure più tipologie se e solo se raccolte in contenitori/casse per tenerle ben distinte le une dalle altre;
25. la pavimentazione delle zone di transito e delle aree destinata allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed in buono stato;
26. le aree pavimentate, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
27. la suddivisione delle aree di stoccaggio dei rifiuti deve essere fisicamente identificata con apposita delimitazione e mediante apposizione di tabelle identificatrici dei codici ammessi in ogni area;
28. per le aree destinate a più tipologie di codici EER, non è ammessa la presenza contemporanea di rifiuti appartenenti a diversi codici, salvo che siano definiti frazionamenti parziali delle aree stesse;
29. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
30. la ditta è tenuta al rispetto delle limitazioni quantitative allo stoccaggio di sostanze infiammabili previste dal Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona;

⁹ Tratto dalla tabella allegata alla nota della ditta Rebaglio Carlo S.r.l. in data 24/02/2014, acquisita in data 26/02/2014 protocollo n. 20708.

¹⁰ Materie Prime Secondarie (terminologia non più prevista dalla normativa vigente, ma di uso comune fra gli operatori del settore, che identifica una sostanza od oggetto per il quale è intervenuta la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Gestione degli stoccaggi di RAEE

31. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 49/2014 e ss.mm.ii.;

Emissioni diffuse in atmosfera

32. l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare o, ove non possibile, ridurre lo sviluppo di emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
33. devono essere messe in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio dei rifiuti;

Emissioni sonore

34. assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal Comune di Legnago a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione ove applicabile;

Scarico in pubblica fognatura

35. La Ditta Rebaglio Carlo s.r.l., è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole allo scarico in rete fognaria rilasciato da Acque Veronesi¹¹ s.c.a.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente atto;
36. le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto n. 152 del 03 aprile 2006, tabella 3 dell'Allegato 5" valori limite di emissione[...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" ed il limite di volume annuo;
37. la ditta deve effettuare con cadenza annuale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione medio ponderato prelevato in un intervallo di 24 ore, che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:
- COD, solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, Zinco, Rame, Piombo, Ferro, Alluminio, Cromo Totale, Cromo esavalente, Manganese, Niche e Cadmio.
- Dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi s.c. a r.l. o da altra autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta. La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
38. i/il pozzetto di campionamento delle acque reflue produttive deve avere dimensioni almeno pari a cm 60x60 con un battente di cm 30 al pelo libero, che

¹¹ Acquisita al protocollo della Provincia di Verona al n.17889 del 06 aprile 2020 (pratica Acque Veronesi n.115/20, rif Int.0007206/20)

consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

39. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
40. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
41. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
42. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
 - “Quaderno di Manutenzione” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è affto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque veronesi s.c. a r.l. indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - “Registro di Carico e Scarico”: così come previsto dall'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice EER e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
43. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta deve effettuare lo scarico di una quota delle acque reflue

industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;

44. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
45. deve essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Verona nonché al Comune di Legnago (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

Piano di Sicurezza

46. la ditta deve comunicare, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente, allegandone l'integrazione al Piano della Sicurezza conservato presso l'impianto, quanto richiesto al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010¹²;
47. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010¹³ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate. In occasione di eventuali variazioni, la ditta dovrà comunicare, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente, i nominativi e le relative informazioni richieste dal punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010.

Garanzie finanziarie

¹² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato 1 al D.Lgs 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

¹³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

48. inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (in minimo 3 esemplari originali) redatta secondo lo schema di polizza riportato nella d.G.R.V. n. 2721/2014¹⁴; sulla polizza fidejussoria (o sua appendice) dovrà comparire sia il numero della presente determinazione che l'aggiornamento dei termini temporali di validità, scadenza ed escussione della polizza.

Alla garanzia fidejussoria dovrà essere allegata la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura¹⁵, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario). In alternativa potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante¹⁶ della Compagnia assicurativa o bancaria (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione;

Dismissione dell'impianto

49. in caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; prime dell'effettuazione del ripristino ambientale, dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a Provincia, comune competente, Azienda ULLS 9 ed A.R.P.A.V.) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del comune territorialmente competente;

50. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la Ditta è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, mediante la costruzione di nuovi manufatti, dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio, dal Comune territorialmente competente; nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali dovrà essere preventivamente approvata dalla Provincia una variante al progetto approvato;

¹⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazioni delle disposizioni regionali vigenti in materia. (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹⁵ L'atto di conferimento dei poteri di firma deve essere di recente stesura cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, se esistente, una vecchia procura autenticata da un notaio recentemente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

¹⁶ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con una autocertificazione).

Allegato A

ELENCO DEI CODICI EER SOTTOPOSTI AD OPERAZIONE R4 - R3 - R12 - R13

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 se costituito da ferro, acciaio o alluminio, oppure D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 per quanto non ricompreso nel citato Regolamento
100302	frammenti di anodi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100504	altre polveri e particolato	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100604	altre polveri e particolato	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100702	scorie e schiumature della produzione	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100704	altre polveri e particolato	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100814	frammenti di anodi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
			D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
110501	Zinco solido	R4 –R12 - R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3 –R12 - R13	D.M. 05/02/1998, p.to 6.2
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
150104	Imballaggi metallici	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
150203	“Filtri dell’aria con struttura metallica”	R4 - R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
			Reg. UE n. 715/2013
160117	Metalli ferrosi	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 D.M. 05/02/1998, p.to 5.1 D.M. 05/02/1998, p.to 5.2
160118	Metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998, p.to 5.1 D.M. 05/02/1998, p.to 5.2
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 -R12 - R13	Reg. UE n.715/13
170402	Alluminio	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011
170403	Piombo	R4 -R12 - R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
170404	Zinco	R4 -R12 - R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
170405	Ferro e acciaio	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011
170406	Stagno	R4 -R12 - R13	D.M. 05/02/1998 p.to 3.2
170407	Metalli misti	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
			D.M. 05/02/1998, p.to 3.1
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
191202	Metalli ferrosi	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o D.M. 05/02/1998, p.to 3.1
191203	Metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 e/o Reg. UE n. 715/13
200140	Metallo	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013 D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 D.M. 05/02/1998, p.to 3.2
200307	Rifiuti ingombranti	R4 -R12 - R13	Reg. UE n. 333/2011 Reg. UE n. 715/2013

Allegato B

ELENCO DEI CODICI EER NON PERICOLOSI, SOGGETTI ALLE OPERAZIONE R13 - R12

CLASSE RIFIUTI	E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti derivati da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento fisico o chimico di minerali	010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	R13 - R12
	010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13 - R12
	010399	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101	Imballaggi di carta a cartone	R13 - R12
	150105	Imballaggi in materiali compositi	R13 - R12
	150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12
	191201	Carta e Cartone	R13 - R12
	200101	Carta e Cartone	R13 - R12
Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112	Rifiuti di vetro non contenenti metalli pesanti	R13 - R12
	150107	Imballaggi in vetro	R13 - R12
	160120	Vetro	R13 - R12
	170202	Vetro	R13 - R12
	191205	Vetro	R13 - R12
Scorie della fusione di materiali ferrosi e non ferrosi	200102	Vetro	R13 - R12
	100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R13 - R12
	100202	Scorie non trattate	R13 - R12
	100809	Altre scorie	R13 - R12
	100903	Scorie di fusione	R13 - R12
Rifiuti prodotti da processi termici	101003	Scorie di fusione	R13 - R12
	100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi di quelli di cui alla voce 100207	R13 - R12
	100210	Scaglie di laminazione	R13 - R12
	100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	R13 - R12
	100305	Rifiuti di allumina	R13 - R12
	100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	R13 - R12
	100804	Polveri e particolato	R13 - R12
	100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13 - R12
	100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13 - R12
	101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	R13 - R12
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	R13 - R12
	150109	Imballaggi in materia tessile	R13 - R12
	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13 - R12
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto	160103	Pneumatici fuori uso	R13 - R12
	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi	R13 - R12
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13 - R12
	160116	Serbatoi per gas liquidi	R13 - R12
	160119	Plastica	R13 - R12
	160120	Vetro	R13 - R12
Scarti provenienti da apparecchiature	160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R12
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 1602123 (RAEE)	R13 - R12

elettriche ed elettroniche; Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenuti	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160215 (RAEE)	R13 - R12
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	R13 - R12
	200140	metallo	R13 - R12
	200307	Rifiuti ingombranti	R13 - R12
sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R12
	170401	Rame, bronzo, ottone	R13 - R12
	170402	Alluminio	R13 - R12
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 - R12
Spezzoni di cavi	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 - R12
	070213	Rifiuti plastici	R13 - R12
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13 - R12
	150102	Imballaggi in plastica	R13 - R12
	160119	Plastica	R13 - R12
	170203	Plastica	R13 - R12
	191204	Plastica e gomma	R13 - R12
Rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei rifiuti per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	200139	Plastica	R13 - R12
	101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento non contenenti amianto	R13 - R12
	170101	Cemento	R13 - R12
	170102	Mattoni	R13 - R12
	170103	Mattonelle e ceramiche	R13 - R12
	170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13 - R12
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose	R13 - R12
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti mercurio, non contenenti PCB e non contenenti altre sostanze pericolose	R13 - R12
	200301	Rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	030101	Scarti di corteccia e di sughero	R13 - R12
	030105	Segatura, trucioli e residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
	150103	Imballaggi in legno	R13 - R12
	170201	Legno	R13 - R12
	191207	Legno non contenente sostanze pericolose	R13 - R12
	200138	Legno non contenente sostanze pericolose	R13 - R12
	200201	Rifiuti biodegradabili	R13 - R12
	200203	Altri rifiuti non biodegradabili	R13 - R12
	200301	Rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno + Rifiuti prodotti da giardini e parchi	191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R12
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12
	191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	R13 - R12
	191201	carta e cartone	R13 - R12
	191202	Metalli ferrosi	R13 - R12
	191203	Metalli non ferrosi	R13 - R12
	191204	Plastica e gomma	R13 - R12
Rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti	191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13 - R12
	020110	Rifiuti metallici	R13 - R12
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal			

trattamento fisico e meccanico	120113	Rifiuti di saldatura	R13 - R12
superficiale di metalli e plastica	120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R13 - R12
Rifiuti prodotti da processi termici			
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R12

Allegato C

ELENCO¹ DEI CODICI EER PERICOLOSI, SOGGETTI ALLA SOLA OPERAZIONE R13 - R12

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
Rifiuti prodotti da processi termici	100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
	100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
	100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13 - R12

¹ Tratto dalla documentazione inviata con nota in data 06 aprile 2012, protocollo n. 40060 del 12/04/2012.

Allegato D

DESCRIZIONE SPECIFICA² PER I RIFIUTI GENERICI, CON CODICE EER XXXX99, CHE LA DITTA INTENDE INTROITARE

- EER 120199: materiale ferroso di differenti dimensioni non configurabile come polverino, particolato, truciolo proveniente da attività di stampaggio lamierati di materiale ferroso derivante dall'industria metalmeccanica, elementi metallici stampati ma fuori specifica, differenti pezzature di scarto da stampaggio; cascami di produzione della lavorazione di metalli e loro leghe provenienti dal trattamento fisico e meccanico tramite operazioni di stampaggio, saldatura, calandratura, seghettatura; scarti derivanti da operazioni con utilizzo di seghetti e celade su barre cromate quali spuntoni e scarti da carpenteria; scarti derivanti da lavorazioni con utilizzo di seghetti su barre forgiate quali colaticci e materozze; rottame ferroso; rottame pesante; profili, lamiere, coils difettosi; lamierino stagnato; cordame; parti metalliche di motore di caldaie di combustione;

Si ritiene che il rifiuto possa essere trattato ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ed ai sensi del D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 e p.to 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1, per quanto non ricompreso nei citati Regolamenti.

- EER 100299: rifiuti identificati come cascami di produzione nella lavorazione di metalli ferrosi e loro leghe provenienti da processi termici dall'industria del ferro e dell'acciaio quali: scarti provenienti dalla produzione di imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiale ferroso; cadute di officina; cascami intesi come residui provenienti dalla lavorazione in processi termici di prodotti in materiale ferroso, rottame zincato, rottame alla rinfusa o elementi in materiale ferroso non conformi provenienti dai processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio;

Si ritiene che il rifiuto possa essere trattato ai sensi del Reg. UE n. 333/2011 se costituito da ferro, acciaio o alluminio, oppure ai sensi del D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 dell'Allegato 1 suballegato 1 per quanto non ricompreso nel citato Regolamento.

- EER 110599: rifiuti di metalli non ferrosi derivanti da trattamenti galvanici a caldo (produzione di elementi in materiale metallico fuori specifica quali ottone, nichel, bronzo, piombo, zinco, rame, argento, oro, platino);

Si ritiene che il rifiuto possa essere trattato ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ed ai sensi del D.M. 05/02/1998, p.to 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1, per quanto non ricompreso nei citati Regolamenti.

- EER 100899: rifiuti identificati come cascami di produzione nella lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe quali: scarti provenienti dalla produzione di imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiale non ferroso; cascami intesi come residui provenienti dalla lavorazione di prodotti di materiale metallico come rottame o elementi non conformi di ottone, nichel, bronzo, alluminio, piombo, zinco, rame, argento, oro, platino;

Si ritiene che il rifiuto possa essere trattato ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ed ai sensi del D.M. 05/02/1998, p.to 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1, per quanto non ricompreso nei citati Regolamenti.

- EER 120199: materiale non ferroso di differenti dimensioni non configurabile come polverino, particolato, truciolo proveniente da attività di stampaggio lamierati di materiale non ferroso derivante dall'industria metalmeccanica, quali: elementi metallici stampati ma fuori specifica, differenti pezzature di scarto da stampaggio; cascami di produzione della lavorazione di metalli e loro leghe provenienti dal trattamento fisico e meccanico

² Riferimento a quanto precisato dalla ditta con nota in data 20 maggio 2011, protocollo n.56537 del 25/05/2011.

(stampaggio, saldatura, calandratura); scarti derivanti da operazioni con utilizzo di segchetti e celade quali spuntoni, scarti da carpenteria; scarti derivanti da lavorazioni con utilizzo di segchetti su barre forgiate quali colaticci e materozze; rottame non ferroso; cascami di barre non ferrosi; profili, lamiere, nastri di alluminio; fogli di alluminio;

Si ritiene che il rifiuto possa essere trattato ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ed ai sensi del D.M. 05/02/1998, p.to 3.1 e p.to 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1, per quanto non ricompreso nei citati Regolamenti.

- EER 010399: rifiuti derivati da prospezione, estrazione da miniera o cava identificabile come materiale inerte di varia pezzatura e forma proveniente da attività di lavorazione dei materiali lapidei. (operazione: R13 - R12)
- EER 030199: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli di differenti dimensioni non identificabili come segatura, trucioli, residui di taglio, quali: parti mobili; semilavorati, non classificabili come segatura, trucioli, residui; pallets; scarti della produzione imballaggi in legno. (operazione: R13 - R12)

Allegato E

SUDDIVISIONE IN IMPIANTO DELLA CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI³

AREA	TIPOLOGIA	QUANTITA' MAX STOCCABILE
C-D-F-B-G	Rottami altre tipologie	150 t
H	Rottami tipologia 3.1 – 3.2	15 t
	Rottami altre tipologie	5 t
I-L	Rottami altre tipologie	15 t
M	Rottami tipologia 3.1	40 t
	Rottami altre tipologie	10 t
A	Rottami tipologia 3.2	10 t
	Rottami altre tipologie	10 t
N	Rottami altre tipologie	20 t
O	Rottami altre tipologie	50 t
E	Rottami altre tipologie	15 t
P	Rottami altre tipologie	15 t
Q	Rottami tipologia 3.1 – 3.2	1500 t
	Rottami altre tipologie	10 t
R	Rottami tipologia 3.1 – 3.2	45 t
	Rottami altre tipologie	5 t